

contratto di comodato d'uso di beni mobili in forma di scrittura privata non autenticata

Con la presente scrittura privata non autenticata, da registrarsi nei termini di legge solo in caso d'uso e avente ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, di seguito indicata anche come comodante, da una parte;
- Sig. Paolo Sinis responsabile del servizio tecnico del Comune di Modolo incaricato alla stipula del presente atto in forza della deliberazione G.M. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito indicato anche come comodatario, dall'altra parte;

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_ dà e concede in temporaneo comodato al Comune di Modolo rappresentato dal Sig. Paolo Sinis responsabile del servizio tecnico che accetta, i seguenti beni mobili:
  - 
  -
- 2) le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza dei beni mobili formanti oggetto del presente contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a tutte le norme di legge (artt. 1803 e segg. c.c.) che regolano il comodato;
- 3) il comodatario dichiara di aver visionato i beni mobili oggetto di comodato e di averli trovati idonei all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.
- 4) il comodatario è costituito custode dei beni mobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dei mobili;
- 5) la durata è fissata in anni 10 (dieci) con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza il \_\_\_\_\_. Alla scadenza del termine sopra convenuto, il comodante potrà provvedere al ritiro dei beni mobili oggetto del presente contratto. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dei mobili ceduti in comodato ;

6) è fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del comodante. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c.;

7) il comodatario potrà servirsi dei mobili solo per l'uso determinato dal contratto. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno;

8) tutte le spese di registrazione solo in caso d'uso, sono a carico del comodatario;

9) tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto;

10) per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Oristano;

11) per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMODANTE

Sig. \_\_\_\_\_

IL COMODATARIO

Paolo Sinis

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, le clausole n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) e 10), del presente contratto di comodato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMODANTE

Sig. \_\_\_\_\_

IL COMODATARIO

Paolo Sinis